



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmes S.H. XII
Cantica H - Rag. Albo
il 22.03.2012
Il Resp. del servizio
L'Istruttore Dirigenziale
(Dott. Giandomenico Iannuzzi)
G. M. M.

CITTÀ DI RAGUSA SETTORE XII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| Annotata al Registro Generale | OGGETTO: |
|--|---|
| In data <u>08.03.2012</u> N. <u>359</u> | <i>Approvazione capitolato d'oneri. Affidamento in concessione servizio rimozione veicoli (artt. 159 CdS e 354 dpr 495/92)</i> |
| N. 21 Settore XII | |
| Data 28/01/2012 | |

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

| | | |
|---------------|---------------|----------------|
| BILANCIO 2012 | CAPITOLO 1451 | IMPEGNO 696/12 |
| FUNZIONE 03 | SERVIZIO 01 | INTERVENTO 03 |

RAGIONERIA

IL RESPONSABILE DI

Mel

L'anno duemiladodici, il giorno ventotto del mese di gennaio, nell'ufficio del settore XII il Comandante dott. Rosario Spata, ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che ai sensi del combinato disposto degli artt. 159 del codice della strada (D. Lgs. 285/92) e 354 del corrispondente Regolamento di esecuzione e attuazione (D.P.R. 495/92) l'Ente proprietario della strada può affidare in concessione biennale il servizio di rimozione dei veicoli a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla citata normativa;

Considerato che con deliberazione di Giunta Municipale n° 287 del 1° agosto 2011 è stato emanato un atto di indirizzo con il quale l'Organo di governo della Città ha dato mandato al dirigente della Polizia Municipale di predisporre tutti gli atti gestionali di competenza per l'affidamento in concessione del servizio di rimozione dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'art. 159 del CDS;

Preso atto che la procedura di gara a evidenza pubblica emanata in esecuzione del precitato atto di indirizzo (determinazione dirigenziale annotata al registro generale con il n° 2016/sett. XII con cui è stato approvato il capitolato d'oneri e, successivamente, determinazione dirigenziale n° 207 del 16/11/2011, settore contratti, con cui sono stati approvati il bando di gara e la lettera-invito) è andata deserta, giusta nota prot. n° 2499, settore V, Appalti e Contratti, del giorno 11/01/2012;

Richiamate integralmente le motivazioni di cui ai provvedimenti d'indirizzo citati e, inoltre, alle determinazioni dirigenziali n° 1896 del 10/08/2009, di approvazione del capitolato d'oneri e delle tariffe e n° 361 del 09/03/2011, di aggiornamento delle tariffe in base alla variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

Tenuto Conto che ai sensi dell'art. 354 del Regolamento di esecuzione del codice della strada la concessione deve prevedere le tariffe da applicarsi e che non vi sono ragioni per discostarsi sostanzialmente — ne non nei limiti appresso indicati — dalle quelle attualmente praticate ed in vigore;

Ritenuto di dover apportare solo delle lievi modifiche alle tariffe e delle parziali correzioni e integrazioni al vigente capitolato per renderlo più aderente alle sottese esigenze di funzionalità ed efficienza del servizio e in particolare:

- a) di dover chiarire, al fine di eliminare ogni residuo di conflittualità con l'utenza, oneri, responsabilità e tariffe in occasione del sopraggiungere dell'interessato durante le operazioni di rimozione, prevedendo un nuovo articolo (art. 7 bis) che individua con maggiore chiarezza nell'aggancio del veicolo il momento in cui sorge la responsabilità da cose in custodia e il diritto del concessionario ex 2756, c. 3, del codice civile per le spese inerenti l'intervento e la rimozione;
- b) di precisare — stante il disposto di cui all'art. 2, c. 2, del D.M. 4/9/1998 n° 401, che individua nelle ragioni di ordine pubblico o di pubblica necessità le sole circostanze in base alle quali le spese di rimozione non devono essere addebitate ai proprietari dei veicoli in sosta regolare rimossi — che, fermo restando il divieto di rimozione dei veicoli al servizio delle persone invalide, le spese di spostamento di detti veicoli in quanto recano intralcio alla circolazione stradale devono essere poste a carico dei trasgressori o degli obbligati in solido (art. 5 bis);
- c) di dover specificare: 1) che l'indennità chilometrica per il tragitto interurbano s'intende calcolata dal segnale di località di Ragusa più vicino a quello della frazione d'arrivo e ritorno e che il totale complessivo in detti casi è diminuito del 10% o del 20% in ragione del fatto che trattasi di percorsi extraurbani, rispettivamente inferiori o superiori a 25 Km, dove il consumo medio di carburante è certamente inferiore a quello per i percorsi urbani; 2) che l'indennità chilometrica, nel centro urbano, va calcolata forfettariamente (per un massimo, comunque, di 15 Km a/r) secondo una ragionevole stima fondata sulla distanza intercorrente tra la sede effettiva del deposito e il centro della zona o quartiere dove viene effettuata la rimozione. A tal fine la Città è suddivisa nelle seguenti zone: 1) **Centro-** punto di calcolo: intersezione c.so Italia/via Mario Leggio; 2) **Cappuccini:** punto di calcolo: intersezione via Migliorsisi + via L. Da Vinci; 3) **Beddo-Palazzello-**

Cozzo Corrado: punto di calcolo rotatoria Archimede-Padre Anselmo-Colajanni; **4) Sud-** punto di calcolo: rotatoria via Amelia-Madagascar-Rumor; **5) Pianetti-Bruscè-Serra Linena:** punto di calcolo. Rotatoria Via Fieramosca-viaCartia; **6) Puntarazzi-cisternazzi:** punto di calcolo: via Fieramosca-via Tirialongo; **7) Ovest:** punto di calcolo: rotatoria viale Europa-viale delle Americhe-via San Luigi; **8) Ibla:** punto di calcolo: via Ottaviano+via Diquattro (slargo SS. Trovato); **9) Monachella-Bettafilava:** punto di calcolo: rotatoria viale Delle Americhe+via Montale; **10) Zona industriale:** punto di calcolo: nuova rotatoria ASI, c.da Mugno.

- d) di dover prevedere, di norma, un orario di servizio del concessionario che sia coincidente con quello espletato dal Corpo di Polizia Municipale con la possibilità per l'utente, tuttavia, al di fuori di detto orario di ritirare il veicolo pagando un supplemento/custodia per la prestazione fornita dal personale della ditta aggiudicataria in regime di reperibilità notturna.
- e) di dover, infine, modificare il calcolo della tariffa complessiva dovuta, aggiornata in base all'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT, prevedendo due voci fisse (A e B) ed una variabile (C) in ragione della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere:

massa complessiva sino a 1,5 tonnellate

A) Diritto di chiamata: base di calcolo € 13,05 + aumento indice prezzi al consumo anno 2011 (3,2% – incidenza 0,41). (13,05 + 0,41= **13,46**) **TOTALE € 13,46**

B) Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo:
base di calcolo € 19,63+ aumento indice prezzi al consumo anno 2011 (3,2% – incidenza 0,61). (19,27+0,61=20,25).

TOTALE € 20,25

A) indennità chilometrica: base di calcolo 2,80 + aumento indice prezzi al consumo anno 2011 (3,2% - incidenza 0,09) (2,80+0,09= **2,89**) **TOTALE € 2,89**

massa complessiva da 1,5 a 3,5 tonnellate

A) Diritto di chiamata: base di calcolo 16,26 + aumento indice prezzi al consumo anno 2011 (3,2% – incidenza 0,52). (16,26 + 0,52= **16,78**) **TOTALE € 16,78**

B) Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo:
base di calcolo 32,67 + aumento indice prezzi al consumo anno 2011 (3,2 %– incidenza 1,04) (32,67+1,04 =**33,71**).
TOTALE € 33,71

A) indennità chilometrica: base di calcolo 3,24 + aumento indice prezzi al consumo anno 2011 (3,2%- incidenza 0,10) (3,24+0,10= **3,34**) **TOTALE € 3,34**

Ritenuto, pertanto, di dover confermare, con le modifiche, integrazioni e precisazioni sopra riportate, le vigenti tariffe, arrotondate per difetto, che ad ogni buon fine qui di seguito si determinano:



TABELLA A) tariffe indennità chilometrica:

| Luogo di deposito (periodo normale) | Tipologia veicolo | Indennità chilometrica | Prezzo totale |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|
| Ragusa | Fino a 1,5 tonnellate | | 2,89 € |
| Punta Braccetto | " " | 50 | 2,89 € 144,50 |
| Punta Braccetto (periodo estivo) | " " | 20 | 2,89 € 57,80 |
| Marina di Ragusa | " " | 40 | 2,89 € 115,60 |
| Marina di Ragusa (periodo estivo) | " " | 7 | 2,89 € 20,23 |
| San Giacomo | " " | 40 | 2,89 € 115,60 |
| Castello di Donnafugata | " " | 24 | 2,89 € 69,36 |
| Luogo di rimozione | Tipologia veicolo | Indennità chilometrica | Prezzo totale |
| Ragusa | Superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate | | € 3,34 € |
| Punta Braccetto | " " | 50 | € 3,34 € 167,00 |
| Punta Braccetto (periodo estivo) | " " | 20 | € 3,34 € 66,80 |
| Marina di Ragusa | " " | 40 | € 3,34 € 133,60 |
| Marina di Ragusa (periodo estivo) | " " | 7 | € 3,34 € 23,38 |
| San Giacomo | " " | 40 | € 3,34 € 133,60 |
| Castello di Donnafugata | " " | 24 | € 3,34 € 80,16 |

TABELLA B) TARIFFE TOTALI GENERALI

| Veicoli di minima capacità di carico fino a 1,5 tonnellate | |
|--|----------------|
| Tipologia intervento | € |
| Diritto di chiamata | € 13,46 |
| Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo | € 20,25 |
| Totale voci fisse | € 33,71 |
| Indennità chilometrica (voce variabile: € 2,89 X percorrenza sede di deposito – luogo di prelievo come identificato in atti A/R) | |
| Totale rimozione | € |

| Veicoli di minima capacità di carico fino a 1,5 tonnellate | |
|---|-----------------|
| Tipologia intervento | € |
| Diritto di chiamata | € 13.46 |
| Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo | € 20.25 |
| Indennità chilometrica | € 115.20 |
| Totale parziale | € 148.91 |
| Riduzione del 20% su € 148,91, per le motivazioni riportate in | € 119,13 |



atti (€ 29,78)-

TOTALE RIMOZIONE

Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t in sosta vietata a Marina di Ragusa nel periodo estivo

| Tipologia intervento | € |
|---|----------------|
| Diritto di chiamata | € 13,46 |
| Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo | € 20,25 |
| Indennità chilometrica | € 20,16 |
| Totale rimozione | € 53,87 |

Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t in sosta vietata a Punta Braccetto nel periodo primaverile, autunnale, invernale

| Tipologia intervento | € |
|---|-----------------|
| Diritto di chiamata | € 13,46 |
| Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo | € 20,25 |
| Indennità chilometrica | € 144,50 |
| Totale | € 178,21 |
| Riduzione del 20% su € 178,21, per le motivazioni riportate in atti (€ 35,60)- | € 142,61 |

Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t in sosta vietata a Punta Braccetto nel periodo estivo

| Tipologia intervento | € |
|---|----------------|
| Diritto di chiamata | € 13,46 |
| Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo | € 20,25 |
| Indennità chilometrica | € 57,80 |
| Totale rimozione | € 91,51 |

Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t in sosta vietata a San Giacomo

| Tipologia intervento | € |
|--|-----------------|
| Diritto di chiamata | € 13,46 |
| Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo | € 20,25 |
| Indennità chilometrica | € 115,60 |
| Totale parziale | € 149,31 |
| Riduzione del 20% su € 149,31, per le motivazioni riportate in atti (€29,86)- | € 119,45 |

Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t in sosta vietata al Castello di Donnafugata

| Tipologia intervento | € |
|--|-----------------|
| Diritto di chiamata | € 13,46 |
| Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo | € 20,25 |
| Indennità chilometrica | € 69,36 |
| Totale parziale | € 103,07 |
| Riduzione del 10% su € 103,07, per le motivazioni riportate in atti (€10,30)- | € 92,77 |

Veicoli di dimensioni complessive superiori al perimetro di 3,50 m.

| Tipologia intervento | € |
|--|----------------|
| Diritto di chiamata | € 16,78 |
| Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo | € 33,71 |
| Totale voci fisse | € 50,49 |
| Indennità chilometrica (voce variabile: € 3,34 X percorrenza sede di deposito – luogo di prelievo come identificato in atti A/R) | |
| Totale rimozione | € |

Veicoli di dimensioni complessive inferiori o uguali al perimetro di 3,50 m.

| Tipologia intervento | € |
|---|-----------------|
| Diritto di chiamata | € 16,78 |
| Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo | € 33,71 |
| Indennità chilometrica | € 133,60 |
| Totale parziale | € 184,09 |
| Riduzione del 20% su 184,09 per le motivazioni riportate in atti (€36,82)- | |
| TOTALE RIMOZIONE | € 147,27 |

Veicoli di dimensioni complessive inferiori o uguali al perimetro di 3,50 m.

| Tipologia intervento | € |
|---|----------|
| Diritto di chiamata | € 16,78 |
| Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo | € 33,71 |
| Indennità chilometrica | € 23,38 |
| Totale rimozione | € 73,53 |

Veicoli di dimensioni complessive superiori al perimetro di 3,50 m.

| Tipologia intervento | € |
|--|-----------------|
| Diritto di chiamata | € 16,78 |
| Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo | € 33,71 |
| Indennità chilometrica | € 167,00 |
| Totale parziale | € 217,49 |
| Riduzione del 20% su 217,49, per le motivazioni riportate in atti (€43,50)- | |
| TOTALE RIMOZIONE | € 173,99 |

Veicoli di dimensioni complessive inferiori o uguali al perimetro di 3,50 m.

| Tipologia intervento | € |
|---|----------|
| Diritto di chiamata | € 16,78 |
| Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo | € 33,71 |
| Indennità chilometrica | € 66,80 |
| Totale rimozione | € 117,29 |



| |
|--|
| Veicoli di massiccia effettiva al pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t. in sosta vietata a San Giacomo |
|--|

| Tipologia intervento | € |
|--|-----------------|
| Diritto di chiamata | € 16,78 |
| Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo | € 33,71 |
| Indennità chilometrica | € 133,60 |
| Totale parziale | € 184,09 |
| Riduzione del 20% su € 182,77, per le motivazioni riportate in atti (€36,82)- | € 147,27 |
| TOTALE RIMOZIONE | |

| |
|---|
| Veicoli di massiccia effettiva al pieno carico superiore a 1,5 t e sino a 3,5 t. in sosta vietata al centrolo di Donnalucata |
|---|

| Tipologia intervento | € |
|---|-----------------|
| Diritto di chiamata | € 16,78 |
| Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo | € 33,71 |
| Indennità chilometrica | € 80,16 |
| Totale parziale | € 130,65 |
| Riduzione del 10% su € 130,65, per le motivazioni riportate in atti (€13,06) | € 117,59 |
| TOTALE RIMOZIONE | |

Visto l'art. 1, c. 2, del D.M. 401/98 nella parte in cui consente agli enti concedenti di prevedere variazioni in aumento o in diminuzione delle singole voci con le modalità e nei termini di cui al citato articolo di regolamento ministeriale;

Ritenuto di dover procedere a bandire una gara per l'affidamento in concessione di un servizio, da esperirsi mediante procedura a evidenza pubblica ai sensi dell'art. 30 del D.L.gs n. 163/2006 e segnatamente: per l' affidamento in concessione biennale del servizio di rimozione e custodia dei veicoli in sosta vietata o abbandonati su area pubblica del territorio comunale;

Ritenuto, inoltre, di dover nominare ex art. 10 del D. Lgs 163/2006 un soggetto responsabile del procedimento, individuandolo nella persona del funzionario responsabile del servizio I, "Affari Generali" del settore XII;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate dall'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale rinvia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

1. **di approvare** il capitolato speciale d'oneri relativo alla concessione biennale del servizio di rimozione e custodia dei veicoli in sosta vietata o abbandonati su area pubblica del territorio comunale;
2. **di dare atto** che, in base il vigente modello organizzativo dell'ente, contestualmente all'approvazione della presente determinazione, il capitolato d'oneri sarà trasmesso al settore V, *Appalti e contratti*, per il seguito di competenza;
3. **di nominare** il funzionario capo servizio, Comm. Capo dott.ssa Concetta Criscione responsabile del procedimento;
4. di impegnare la somma di € 225,00 (duecentoventicinque/00) capitolo 1451 funzione 03 servizio 01 intervento 03 bilancio 2012 per il versamento del contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. *l'esp 4/96/12*
5. **di autorizzare** l'ufficio ragioneria ad emettere mandato di € 225,00 a favore dell'ufficio economato che anticipa la somma.

⇒ Capitolato speciale d'oneri; - *Pasta integrante*
⇒ Pianta della Città di Ragusa, elaborata dall'U.T.C., ove sono individuate, con colorazione diversa, e circoscritte le zone per il calcolo della tariffa relativa all'indennità chilometrica.



Da Trasmettersi ai seguenti Settori e/o Uffici: **RAGIONERIA (III) // CONTRATTI (V).**

[Signature]
Il Direttore del I Settore
Ragusa, li

Visto
[Signature]
Segretario Generale

[Signature]
Per presa visione:
Il Capo di Gabinetto
Ragusa, li

[Signature]
Il Sindaco



[Signature]
IL COMANDANTE
(dott. Rosario Spata)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 , 4° comma, del TUEL.

Ragusa 5/3/2012

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

13 MAR 2012

Ragusa _____

IL MESSO COMUNALE
~~MESSO COMUNALE~~
~~(Salvatore Francesco)~~

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 13 MAR 2012 al 21 MAR 2012

Ragusa 21 MAR 2012

IL MESSO COMUNALE



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

M° 22 facata
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 359 del 08.03.2012

SETTORE XII

Corpo di Polizia Municipale

Via M. Spadola n° 56 – 97100 Ragusa Tel. 0932 244211 – 676771 Fax 0932 248826
e mail polizia.municipale@comune.ragusa.it

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE BIENNALE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI IN SOSTA VIETATA.

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1.1 - L'appalto ha per oggetto la concessione del servizio di rimozione e trasporto dei veicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate in sosta vietata nonché del loro deposito e della loro custodia in appositi luoghi, sicuri e idoneamente attrezzati allo scopo, secondo la disciplina prevista dagli articoli 159 e 215 del D. Lgs. 285/92, recante il nuovo codice della strada e dagli artt. 354 e 397 del D.P.R. 495/92, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del citato codice.

1.2 - Costituisce oggetto della concessione, altresì, il servizio di rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati.

1.3 - L'aggiudicatario può chiedere in sede di offerta, avendone i requisiti, che la concessione si estenda anche alla rimozione dei veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.

Art. 2 – Durata della concessione

2.1 - La concessione del servizio avrà la durata di anni 2 (due), a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di affidamento.

2.2 - Proroghe e rinnovi della concessione, alla scadenza del termine, saranno possibili, ricorrendone i presupposti valutati secondo l'esclusivo e insindacabile giudizio della stazione appaltante, se e ed in quanto consentiti dalla legge e, comunque, per brevi periodi e per motivate esigenze di servizio.

2.3 - In ogni caso il concessionario si obbliga, qualora non sia ancora stata completata la procedura per un nuovo affidamento, a garantire, su richiesta dell'Amministrazione concedente e alle stesse condizioni



dell'accordo sottoscritto, la continuità del servizio fino alla stipula del contratto con il nuovo aggiudicatario.

2.4 - E' esclusa ogni forma tacita di proroga o rinnovo.

Art. 3 – Caratteristiche del servizio

3.1 - Il servizio di rimozione, così come disciplinato dalle norme del presente capitolato e da quelle previste dal codice della strada, costituisce, ad ogni effetto di legge, servizio pubblico e, per alcun motivo, potrà essere sospeso, interrotto, abbandonato o, comunque, non eseguito.

3.2 - In caso di ingiustificata sospensione, interruzione o abbandono del servizio ed in ogni altro caso di mancata esecuzione, anche parziale, degli obblighi e degli oneri inerenti lo svolgimento del servizio di rimozione dei veicoli, fatte salve le conseguenze previste dalla legge nei casi in cui la sospensione, l'interruzione, l'abbandono o la non esecuzione integrino la violazione della norma penale, la stazione appaltante procederà alla immediata e temporanea sostituzione del concessionario ponendo a carico di quest'ultimo ogni eventuale spesa sostenuta, oltre alle penalità eventualmente stabilite in caso di inadempimento.


Art. 4 – Modalità di svolgimento del servizio

4.1 - La rimozione, quale sanzione accessoria prevista e disciplinata dalla legge, può essere disposta solo dagli organi che espletano i servizi di polizia stradale ai sensi degli artt. 11 e 12 del Codice della Strada.

4.2 - Il Concessionario procederà, pertanto, alla rimozione dei veicoli esclusivamente dietro esplicita richiesta del Comando di Polizia Municipale, non potendo in alcun modo provvedere alla rimozione dei veicoli di propria iniziativa e, comunque, senza l'autorizzazione del Comando.

4.3 - Il servizio dovrà essere garantito con interventi tempestivi (di regola, entro venti minuti dal momento della chiamata) durante tutto l'anno e per tutto l'arco di svolgimento del servizio della polizia municipale (di regola 06.00-24.00, fatti salvi i diversi orari stabiliti in occasione di eventi e manifestazioni particolari, nei fine settimana e nel periodo estivo). All'occorrenza, qualora il personale di polizia municipale espletì servizio notturno, durante l'intera giornata, 24 ore su 24.

4.4 - I veicoli rimossi dovranno essere trasferiti direttamente presso il luogo di custodia identificato al successivo art. 10 del presente capitolato e custoditi fino al ritiro da parte del proprietario legittimo o persona da lui delegata, ovvero fino alla loro alienazione o distruzione e dovrà essere redatto, a cura della ditta, un verbale di presa in carico dell'automezzo con annotazione in apposito registro di carico e scarico.



4.5 - La Ditta affidataria dovrà fornire al Comando della Polizia Municipale, entro le ore 13.00 del giorno successivo a quello di avvenuta rimozione, l'elenco dei veicoli rimossi e di quelli restituiti; l'inosservanza di tale obbligo costituirà inadempimento contrattuale e potrà comportare l'applicazione di penali.

4.6 - Mensilmente dovrà essere comunicata alla Polizia Municipale la giacenza dei veicoli rimossi e custoditi nella depositaria e non ritirati; l'inosservanza di tale obbligo costituirà inadempimento contrattuale e potrà comportare l'applicazione di penali.

4.7 - La rimozione potrà essere effettuata su tutto il territorio comunale in tutti i casi previsti dalla legge.

4.8 - La rimozione dei veicoli deve avvenire alla presenza di un Operatore della Polizia Municipale il quale provvederà a compilare apposito verbale nel quale dovranno essere descritti gli eventuali danni notati sulla carrozzeria, nonché gli oggetti visibili depositati all'interno dei veicoli.

4.9 - La ditta concessionaria assume ogni responsabilità derivante da qualsiasi danneggiamento che dovessero subire i veicoli in dipendenza della rimozione, trasporto e custodia dei medesimi, ivi compresi i danni derivanti da incendio e furto. La restituzione del veicolo al legittimo proprietario verrà effettuata dalla ditta concessionaria del servizio ai sensi del D.P.R. 495/1992 e del D.Lgs 285/1992.

4.10 - Per l'operazione di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli rimossi ai sensi dell'art. 397 del DPR 495/1992 dovrà essere versato dai proprietari dei veicoli, prima della restituzione, agli incaricati della custodia l'ammontare della tariffa stabilita ai sensi dall'art. 8 del presente capitolo. Gli incaricati stessi rilasceranno ricevuta fiscale.

Art. 4 bis

Arrivo dell'interessato durante le operazioni di rimozione



4 bis 1- Nel caso in cui il proprietario e/o il conducente del veicolo in sosta vietata provveda a rimuovere lo stesso prima dell'arrivo del carro attrezzi la ditta concessionaria non potrà pretendere alcun compenso dal Comune. Egli potrà recuperare dall'interessato (conducente e/o proprietario del veicolo) le somme per diritto di chiamata e di trasferimento con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 4 ter. L'operatore di polizia municipale darà atto in sede di contestazione della violazione ex art. 200 del CDS che la rimozione non è stata eseguita a causa del sopraggiungere del conducente e/o del proprietario del veicolo.

4 bis 2 - Ai sensi dell'art. 397, c. 2, del D.P.R. 495/92, nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante lo svolgimento delle operazioni di rimozione del veicolo, è consentita l'immediata restituzione del veicolo stesso, previo pagamento delle spese di intervento e rimozione all'incaricato del concessionario del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta. Dette spese sono quantificate nella misura prevista dal presente

capitolato in ragione della massa complessiva a pieno carico del veicolo e dell'orario di intervento diminuite di un quinto.

4 bis 3 - Ai fini di cui al precedente comma la rimozione s'intende iniziata quando il veicolo in sosta vietata sia stato completamente agganciato dal carro attrezzi e sollevato da terra. Con l'avvenuto aggancio del veicolo, il concessionario assume ad ogni effetto di legge le responsabilità del custode. Alle spese di intervento e rimozione, così come stabilite al successivo comma, si applica l'art. 2756, c. 3, del codice civile.

Art. 4 ter

Diritto di chiamata


4 ter 1 - Nel caso in cui il servizio sia stato attivato dalla centrale operativa e il carro attrezzi abbia raggiunto la strada ove doveva effettuarsi l'intervento ma la rimozione non abbia avuto luogo:

- per difficoltà oggettive non facilmente prevedibili (collegate alle caratteristiche strutturali della strada, alla posizione o alle condizioni del veicolo, all'ingombro della sede stradale, ecc...attestate dall'operatore di polizia municipale intervenuto);
- per l'annullamento della chiamata e per l'arrivo del conducente e/o del proprietario prima dell'inizio delle operazioni di rimozione, così come descritte al superiore articolo, attestate dall'operatore di polizia municipale intervenuto;
- dovrà essere corrisposto esclusivamente l'importo, per intero, relativo alla voce "diritto di chiamata" in aggiunta a quello concernente il "trasferimento a/r a carro vuoto dalla depositeria al luogo di rimozione", forfettariamente determinato nella metà della tariffa prevista, oltre le maggiorazioni "orario notturno" e "giorni festivi" se dovute), oltre le spese di notifica se effettivamente sostenute. In nessun caso potrà essere calcolata e applicata la tariffa riguardante la voce "operazioni connesse al carico e allo scarico del veicolo".

4 ter 2 - L'importo previsto potrà essere direttamente ed esclusivamente addebitato al conducente (se identificato) o al proprietario del veicolo, entro 30 gg., con formale invito/intimazione ad adempiere, inviato/a per conoscenza al concedente, senza che, in alcun modo, il concessionario possa vantare pretese o diritti nei confronti dell'Amministrazione per le spese a qualsiasi titolo sostenute.

4 ter 3 - Il concessionario trasmetterà mensilmente un resoconto sugli inviti notificati, precisando l'esito che detti inviti hanno avuto.

4 ter 4 - Rimane in capo al concedente soltanto l'onere di fornire le generalità del proprietario e i dati del veicolo sanzionato per sosta vietata per il quale era stato disposto l'intervento, poi non eseguito, di rimozione.



Art. 5

Rimozione dei veicoli per cause di forza maggiore e/o di pubblica utilità o per ragioni di ordine e sicurezza pubblica

5.1 – Il Concessionario si obbliga, senza nulla a pretendere né dal Comune né dal proprietario del veicolo, ad effettuare il servizio di rimozione e/o di spostamento temporaneo dei veicoli tutte le volte in cui detto servizio si rende necessario per cause di forza maggiore, di pubblica utilità o per ragioni di ordine e sicurezza pubblica.

5.2 – Il concessionario si obbliga, altresì, senza nulla a pretendere dal concedente, alla rimozione di tutti i veicoli di polizia municipale, dell'ufficio tecnico o comunque appartenenti all'autoparco comunale, che per avaria o per altre cause necessitino di essere trasportati presso officine, rimesse o altri luoghi all'uopo attrezzati.

5.3 – Il concessionario si obbliga, inoltre, senza nulla a pretendere dal concedente o dai proprietari, alla rimozione di quei veicoli disposta dal Comando di Polizia Municipale per esigenze sopravvenute non prevedibili (e non addebitabili a negligenza o violazione di norme di comportamento dei proprietari), afferenti, comunque, al soddisfacimento di un interesse pubblico.

5.4 – Anche nelle circostanze di cui ai precedenti commi, la ditta concessionaria dovrà essere disponibile ad intervenire tempestivamente con il proprio carro attrezzi su chiamata del Comando, durante tutto l'anno e per tutto l'arco della giornata, 24 ore su 24.

5.5 – Gli spostamenti o le rimozioni previste dal presente articolo saranno eseguite esclusivamente su indicazioni di un Operatore della Polizia Municipale, al quale compete scegliere caso per caso modalità e tempi per la loro esecuzione.

Art. 6

Rimozione, trasporto e custodia dei veicoli abbandonati su area ad uso pubblico

6.1 – I veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati, i veicoli fuori uso o comunque classificati come rifiuti (compresi i velocipedi) devono essere rimossi per essere trasportati presso un centro di raccolta autorizzato ai sensi di legge.

6.2 – Fermo restando il rispetto della normativa ambientale, per il loro eventuale ritiro i proprietari dovranno previamente pagare alla ditta affidataria, che rilascerà regolare fattura o ricevuta fiscale, le tariffe stabilite dall'art. 14 del presente capitolo.

6.3 – Nell'eventualità in cui veicoli non siano stati ritirati nei termini e con le modalità di legge, le spese di intervento, di rimozione e custodia possono essere addebitate al trasgressore e all'obbligato in solido direttamente dal concessionario. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo,



dette spese non possono essere recuperate la ditta concessionaria non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo o rimborso al Comune. Sono inoltre a carico del concessionario le altre spese necessarie per la eventuale successiva rottamazione e cancellazione dal P.R.A.

6.4 – Il servizio suddetto è disciplinato, oltre che dalle norme del presente capitolato, dalle norme previste dal D.Lgs. n° 152/2006 e dalla normativa ivi richiamata, dal Codice della Strada, dal regolamento di esecuzione al codice della strada, dal D.P.R. 189/2001 e dal Codice Civile.

Art. 6 bis

Veicoli incidentati

6 bis 1 – I veicoli coinvolti in incidenti stradali che necessitano di essere rimossi dalla sede stradale non rientrano nell'ambito del servizio disciplinato dal presente capitolato.

6 bis 2 – Detti veicoli sono rimossi a cura dei conducenti o dei loro proprietari, o comunque, da persone all'uopo delegate al ritiro purchè prontamente reperibili, di regola, entro la fine delle operazioni di rilievo del sinistro.

6 bis 3 – I soggetti nominati al comma 2 scelgono le modalità più idonee per lo spostamento, il trasporto e la custodia dei veicoli incidentati, nel rispetto delle norme previste dal codice della strada, ivi compresa la facoltà di avvalersi dell'ausilio di una ditta di fiducia che effettua prestazioni di soccorso stradale.

6 bis 4 – Nel caso in cui, tuttavia, successivamente alla conclusione delle operazioni di rilievo del sinistro, il veicolo si trovi ancora incustodito sulla sede stradale ovvero nel caso in cui anche durante le operazioni di rilievo la presenza del veicolo incidentato rechi ingombro, intralcio o pericolo alla sicurezza della circolazione stradale, la polizia municipale ne dispone il ricovero, tramite prelievo con carro-attrezzi, presso la sede del concessionario.

6 bis 5 – Gli interventi effettuati ai sensi del comma 4, pur non rientrando nell'oggetto del contratto, una volta richiesti al Concessionario sono da questi dovuti e nel caso di inadempimento comportano l'applicazione di penalità; con l'aggiudicazione della gara, il Concessionario è reso edotto:

- a) che il rapporto giuridico nascente con il proprietario del veicolo rimosso è disciplinato esclusivamente dalle norme del diritto privato;
- b) che la richiesta di intervento della polizia municipale si configura come "gestione di cosa altrui" ai sensi dell'art. 2028 del Codice Civile e della circolare del Ministero dell'Interno n° 300/A/2/52841/10 del 13/05/2002;
- c) che nulla, pertanto, è dovuto alla ditta concessionaria da parte dell'Amministrazione comunale;

d) che può applicare delle tariffe differenti ma non superiori a quelle di cui al presente capitolato.

Art. 7

Divieto di rimozioni

7.1 – E' vietata la rimozione dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazioni di emergenza e degli invalidi, purchè muniti di apposito contrassegno.

7.2 – Ove, per qualunque motivo, il Comando di Polizia Municipale abbia disposto la rimozione o lo spostamento di un veicolo appartenente alla pubblica amministrazione e utilizzato per lo svolgimento dei servizi di polizia, la restituzione del veicolo medesimo avverrà, a richiesta del militare o dell'operatore di polizia incaricato, nel più breve tempo possibile e senza addebito di costi e spese per il Comune o per le Amministrazioni intestatarie del veicolo rimosso.

Art. 7 bis

Divieto di rimozione dei veicoli al servizio di persone con ridotta capacità motoria

7 bis 1 – Fermo restando il divieto di rimozione previsto dall'art. 354, c. 4, del D.P.R. 495/92, nelle circostanze in cui un veicolo al servizio di persone con ridotta capacità motoria, che esponga regolarmente ed in modo visibile il contrassegno di cui all'art. 188 del CDS, venga lasciato in sosta vietata in luoghi dove per legge o per disposizione dell'Ente proprietario della strada è prevista la rimozione ovvero dove arrechi, comunque, intralcio o pericolo alla circolazione veicolare e/o pedonale, esso può essere spostato nelle più immediate vicinanze.

7 bis 2 – Il Concessionario si obbliga, senza nulla a pretendere dal Comune concedente, con la stessa diligenza e tempistica previste dal presente capitolato ad effettuare il servizio di spostamento temporaneo dei veicoli al servizio di persone con ridotta capacità motoria.

7 bis 3 – Nei casi di avvenuto spostamento del veicolo previsti dal presente articolo, le spese sostenute dal concessionario, alle quali, comunque, **non** si applica l'art. 2756, c. 3, del codice civile, possono essere addebitate, nei modi di legge, al proprietario del veicolo. Dette spese sono quantificate nella stessa misura prevista per le tariffe di rimozione, diminuite della metà.



Art. 8

Ritiro degli oggetti giacenti all'interno del veicolo rimosso

8.1 – Nel caso in cui la persona legittimata al ritiro del veicolo rimosso non intendesse ritirare lo stesso ma chiedesse di ritirare esclusivamente gli oggetti giacenti all'interno del veicolo, si provvederà a compilare un apposito verbale in triplice copia, relativo agli oggetti restituiti, sottoscritto dal custode e dal richiedente.

Art. 9 – Restituzione del veicolo rimosso

9.1 – I veicoli rimossi ai sensi del combinato disposto degli artt. 159 e 215 del C. d. S., sono restituiti agli aventi diritto, previo rimborso delle spese di intervento, rimozione, custodia (compreensive, nei casi previsti, del supplemento per il ritiro del veicolo in reperibilità notturna di cui al successivo comma 6 e seguenti);

9.2 – Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 bis, c. 3, alle spese di cui al superiore comma si applica il terzo comma dell'art. 2756 del codice civile.

9.3 – Per la restituzione del veicolo rimosso l'interessato o persona da lui delegata si deve presentare al responsabile del luogo di deposito provando il titolo alla restituzione, e versando le spese di intervento, rimozione e custodia secondo le tariffe previste nel presente capitolo che saranno trasfuse in apposite tabelle che il concessionario si obbliga a rendere note all'utenza affiggendole in luoghi ben visibili.

9.4 – Dell' avvenuta restituzione deve essere redatto verbale, sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione. Una copia del verbale è rilasciata all'interessato.

9.5 – Il verbale, inoltre, deve contenere:

- la ragione sociale della ditta concessionaria;
- i dati identificativi del veicolo rimosso per il quale si procede alla restituzione (marca, tipo, targa);
- le generalità complete del proprietario;
- le generalità complete della persona incaricata del ritiro del veicolo, se persona diversa dal proprietario, munita di apposita delega;
- un'attestazione di quietanza delle somme versate relative ai diritti di prelievo e custodia spettanti al concessionario.

9.6 – Gli orari e i giorni di riconsegna dei veicoli rimossi seguono l'orario di servizio svolto dal personale di polizia municipale.



9. 7 – Di norma, e salvo il diverso orario che il Comando di Polizia comunicherà al concessionario, la riconsegna dei veicoli potrà avvenire, tutti i giorni, **dalle ore 06.00 alle ore 24.00.**

9. 8 – Orari più estesi del servizio di riconsegna del veicolo rimosso possono essere previsti e richiesti, in occasioni di particolari festività, eventi o ricorrenze, nei fine settimana e durante la stagione estiva.

9. 9 – A richiesta dell'utente interessato, previo versamento di un supplemento/custodia, quantificato in € 20,00, il veicolo, comunque, deve essere riconsegnato con le modalità previste nel presente capitolo.

Art. 10 – Oneri ed obblighi del concessionario

10. 1 – La concessione del servizio è regolata dalle norme del bando e del capitolo che la ditta aggiudicataria accetta integralmente, nessuna esclusa, obbligandosi alla loro completa ed incondizionata osservanza.

10. 2 – Il Concessionario, ai fini dello svolgimento del servizio, dovrà avere la piena disponibilità, nella qualità di proprietario o di titolare di altro di diritto reale di godimento ovvero di conduttore o in virtù di altro idoneo titolo:

- di un'area idonea, costituita da locali chiusi o all'aperto recintati, destinata a depositeria per i veicoli rimossi, ubicata nel territorio del Comune di Ragusa, all'interno del centro abitato o nelle sue immediate vicinanze. Per "centro abitato", s'intende, ai sensi del combinato disposto degli art. 3, c. 1, n° 8, e 4, c. u, del C.d.S. quell'insieme di edifici, la cui delimitazione è effettuata con Deliberazione della Giunta Municipale e che, inoltre, è delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. L'ubicazione della depositeria deve essere tale da consentire, in ogni caso, un intervento tempestivo, ai sensi dell'art. 4.2, in caso di chiamata.
- di un'area idonea, costituita da locali chiusi o all'aperto recintati, destinata a depositeria per i veicoli rimossi, ubicata, (solo per il periodo 1° giugno // 30 settembre) nel territorio di Marina di Ragusa o in territori finitimi. L'ubicazione della depositeria deve essere tale da consentire, in ogni caso, un intervento tempestivo, ai sensi dell'art. 4.2, in caso di chiamata
- di almeno un veicolo (due nel periodo estivo) adibito al soccorso stradale e rimozione, avente le caratteristiche tecniche definite dall'art. 12 del regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, comprovate da idonea documentazione, con gli estremi di identificazione ed omologazione del mezzo impiegato;

10. 3 – Il Concessionario, inoltre, si obbliga:

- ad esporre in luogo facilmente accessibile e visibile al pubblico le tariffe in vigore e ad esibire le stesse a richiesta degli Organi di Polizia ed di



ogni utente che abbia un interesse giuridicamente qualificato a prendere visione della predetta documentazione;

- ad impiegare personale, in numero adeguato e tale da consentire un efficace svolgimento del servizio, in possesso della patente di guida e delle eventuali abilitazioni previste dalla vigente normativa. Detto personale, inoltre, dovrà essere munito, di una divisa idonea e decorosa e dovrà essere dotato di un tesserino di riconoscimento.

10. 4 – Sin dal momento dell'aggancio del veicolo da rimuovere, il Concessionario del servizio assume a tutti gli effetti di legge, la figura di custode giudiziario dei veicoli in deposito, con l'obbligo di conservarli e custodirli con la diligenza e la perizia richieste dalla tipologia e dall'importanza del servizio.

10. 5 – Egli, inoltre, è tenuto ad utilizzare, a sua cura e spese, esclusivamente registri, bollettari e modulistica, predisposti dall'Amministrazione Comunale.

10. 6 – Il concessionario deve applicare fedelmente le tariffe stabilite nel contratto e non può, quindi, a pena di decadenza, percepire diritti o compensi non previsti, essendo al concessionario devoluto solo ed esclusivamente quanto fissato nel contratto di affidamento del servizio.

10. 7 – Il Concessionario viene reso edotto e, con la stipula del contratto, accetta la clausola interpretativa per cui in caso di dubbio (strade che delimitano più zone contigue o in altre circostanze) la tariffa che deve essere applicata è quella più favorevole per l'utente.

Art. 11

Corrispettivo

11. 1 – Le somme pagate dai trasgressori per la rimozione, trasporto e custodia dei veicoli presso la depositeria, saranno ripartite tra il Comune e la ditta concessionaria nella misura iniziale a base d'asta minima a favore del Comune del 10 %.

11. 2 Sono escluse dal riparto di cui al comma 1, le somme riscosse per "diritto di chiamata" (art. 4 ter) e per spostamenti di veicoli (art. 7 bis, c. 3), per la rimozione dei veicoli abbandonati (art. 6) nonché quelle previste per la restituzione del veicolo al di fuori dell'orario di servizio svolto dal Comando di Polizia Municipale (supplemento di custodia notturno in reperibilità) che saranno incamerate interamente dal concessionario.

11. 3 – Il canone concessorio spettante al Comune – parametrato alla percentuale, al netto dell'I.V.A., stabilita in sede di aggiudicazione della gara – dovrà essere corrisposto trimestralmente a partire dalla data di attivazione del servizio di rimozione, con modalità di versamento indicate dall'Amministrazione Comunale.

11. 4 – Detto canone dovrà essere versato entro la fine del mese successivo a quello di scadenza del trimestre di riferimento.

11. 5 – Il concessionario oltre al canone concessorio è tenuto, infine, a organizzare annualmente, secondo modalità e termini stabiliti dall'Amministrazione concedente e, comunque, per un importo non superiore a cinquecento euro, un corso di formazione in materia di sicurezza della circolazione stradale rivolto agli operatori di polizia municipale.

Art. 12 Mora del concessionario debitore

12. 1 – Qualora entro il termine indicato all'art. 11, il concessionario non provveda al pagamento del canone dovuto egli sarà considerato, agli effetti di legge, in mora senza necessità di una previa intimazione o richiesta fatta per iscritto.

12. 2 – Nel caso in cui la mora del debitore si protragga per 60 giorni o nel caso in cui vengano accertati da parte dei competenti uffici del Settore Ragioneria 3 ritardi, anche non consecutivi nei pagamenti, il rapporto di servizio si riterrà automaticamente risolto, sulla base della certificazione del Dirigente dell'Ufficio Ragioneria del Comune.



Art. 13

Trattamento retributivo, tutela sanitaria e previdenziale del personale dipendente.

13. 1 – Il concessionario è obbligato ad attuare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti occupati per l'esecuzione del servizio condizioni retributive e normative non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria.

13. 2 – Inoltre è obbligato ad effettuare il regolare versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali che disposizioni di legge, regolamenti e contratti di lavoro pongono a suo carico, nonché ad assolvere tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di prevenzione e protezione degli infortuni sul lavoro.

13. 3 – L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risoluzione del contratto e di esclusione del Concessionario dalle future gare in caso di violazione degli obblighi contrattuali assunti in tema di trattamento economico dei lavoratori e di rispetto delle norme di sicurezza.

13. 4 – Il concessionario dovrà provvedere, in ogni caso, a proprie cure e spese, alle disposizioni di legge ed alle osservanze di tutte le norme stabilite in favore dei lavoratori dipendenti, tenendo indenne e sollevato il Comune da ogni contenzioso che dall'esecuzione del rapporto di lavoro dovesse insorgere.

Art. 14 – Quantificazione delle spese e determinazione delle tariffe

14. 1 – Le tariffe che il concessionario deve applicare per la rimozione dei veicoli sono quelle individuate e stabilite dal presente capitolo in base al Decreto ministeriale 4 settembre 1998, n. 401.

14. 2 – Resta fermo l'aggiornamento previsto dall'art. 3 del citato decreto ministeriale all'inizio di ogni anno, in misura non superiore all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nota al 31 dicembre dell'anno precedente.

14. 3 – Il provvedimento sarà adottato con determinazione dirigenziale entro il 31 gennaio e dovrà essere notificato alla ditta concessionaria per l'adeguamento e la pubblicità delle nuove tariffe. Dal giorno successivo alla data di notificazione del provvedimento si applicheranno le tariffe aggiornate ai sensi del comma precedente.

14. 4 – L'importo complessivo che l'utente interessato alla restituzione del veicolo deve versare al concessionario deriva dalla somma delle seguenti e distinte quattro voci:

1. - diritto di chiamata (fisso);
- 2.- operazioni connesse al carico e allo scarico del veicolo (fisso);
- 3.- indennità chilometrica (variabile – nel centro urbano la percorrenza massima non può, comunque, superare 15 Km a/r);
4. – custodia in locale coperto o in luogo recintato scoperto.



TABELLA B) TARIFFE TOTALI GENERALI

Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t in sosta vietata nel centro urbano di Ragusa

| Tipologia intervento | € |
|--|----------------|
| Diritto di chiamata | € 13,46 |
| Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo | € 20,25 |
| Totale voci fisse | € 33,71 |
| Indennità chilometrica (voce variabile: € 2,89 X percorrenza sede di deposito – luogo di prelievo come identificato in atti A/R) | |
| Totale rimozione | € |

Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t in sosta vietata a Marina di Ragusa nel periodo primaverile, autunnale, invernale

| Tipologia intervento | € |
|--|-----------------|
| Diritto di chiamata | € 13,46 |
| Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo | € 20,25 |
| Indennità chilometrica | € 115,20 |
| Totale parziale | € 148,91 |
| Riduzione del 20% su € 148,91, per le motivazioni riportate in atti (€ 29,78)- | |
| TOTALE RIMOZIONE | € 119,13 |

Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t in sosta vietata a Marina di Ragusa nel periodo estivo

| Tipologia intervento | € |
|---|----------------|
| Diritto di chiamata | € 13,46 |
| Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo | € 20,25 |
| Indennità chilometrica | € 20,16 |
| Totale rimozione | € 53,87 |

| Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t in sosta vietata a Punta Braccetto nel periodo primaverile, autunnale e invernale | |
|---|-----------------|
| Tipologia intervento | € |
| Diritto di chiamata | € 13,46 |
| Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo | € 20,25 |
| Indennità chilometrica | € 144,50 |
| Totale | € 178,21 |
| Riduzione del 20% su € 178,21, per le motivazioni riportate in atti (€ 35,60) | |
| TOTALE RIMOZIONE | € 142,61 |

| Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t in sosta vietata a Punta Braccetto nel periodo estivo | |
|---|----------------|
| Tipologia intervento | € |
| Diritto di chiamata | € 13,46 |
| Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo | € 20,25 |
| Indennità chilometrica | € 57,80 |
| Totale rimozione | € 91,51 |

| Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t in sosta vietata a San Giacomo | |
|--|-----------------|
| Tipologia Intervento | € |
| Diritto di chiamata | € 13,46 |
| Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo | € 20,25 |
| Indennità chilometrica | € 115,60 |
| Totale parziale | € 149,31 |
| Riduzione del 20% su € 149,31, per le motivazioni riportate in atti (€29,86)- | |
| TOTALE RIMOZIONE | € 119,45 |

| Veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t in sosta vietata al Castello di Donnafugata | |
|---|-----------------|
| Tipologia intervento | € |
| Diritto di chiamata | € 13,46 |
| Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo | € 20,25 |
| Indennità chilometrica | € 69,36 |
| Totale parziale | € 103,07 |
| Riduzione del 10% su € 103,07, per le motivazioni riportate in atti (€10,30) | |
| TOTALE RIMOZIONE | € 92,77 |

| Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t fino a 3,5 t in sosta vietata a Ragusa | |
|--|----------------|
| Tipologia Intervento | € |
| Diritto di chiamata | € 16,78 |
| Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo | € 33,71 |
| Totale voci fisse | € 50,49 |
| Indennità chilometrica (voce variabile: € 3,34 X percorrenza sede di deposito – luogo di prelievo come identificato in atti A/R) | |
| Totale rimozione | € |

| Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t fino a 3,5 t in sosta vietata a Marina di Ragusa nel periodo primaverile, autunnale e invernale | |
|--|-----------------|
| Tipologia intervento | € |
| Diritto di chiamata | € 16,78 |
| Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo | € 33,71 |
| Indennità chilometrica | € 133,60 |
| Totale parziale | € 184,09 |
| Riduzione del 20% su 184,09 per le motivazioni riportate in atti (€36,82) | |
| TOTALE RIMOZIONE | € 147,27 |

| Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t in sosta vietata a Marina di Ragusa nel periodo estivo | |
|--|----------------|
| Tipologia intervento | € |
| Diritto di chiamata | € 16,78 |
| Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo | € 33,37 |
| Indennità chilometrica | € 23,38 |
| Totale rimozione | € 73,53 |

| Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t in sosta vietata a Punta Braccetto nel periodo invernale, primaverile e autunnale | |
|---|-----------------|
| Tipologia Intervento | € |
| Diritto di chiamata | € 16,78 |
| Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo | € 33,71 |
| Indennità chilometrica | € 167,00 |
| Totale parziale | € 217,49 |
| Riduzione del 20% su 217,49, per le motivazioni riportate in atti (€43,50) | |
| TOTALE RIMOZIONE | € 173,99 |

| Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t in sosta vietata a Punta Braccetto nel periodo estivo | |
|---|-----------------|
| Tipologia intervento | € |
| Diritto di chiamata | € 16,78 |
| Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo | € 33,71 |
| Indennità chilometrica | € 66,80 |
| Totale rimozione | € 117,29 |

| Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t in sosta vietata a San Giacomo | |
|--|-----------------|
| Tipologia intervento | € |
| Diritto di chiamata | € 16,78 |
| Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo | € 33,71 |
| Indennità chilometrica | € 133,60 |
| Totale parziale | € 184,09 |
| Riduzione del 20% su € 182,77, per le motivazioni riportate in atti (€36,82)- | |
| TOTALE RIMOZIONE | € 147,27 |

| Veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t in sosta vietata al Castello di Donnafugata | |
|---|-----------------|
| Tipologia intervento | € |
| Diritto di chiamata | € 16,78 |
| Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo | € 33,71 |
| Indennità chilometrica | € 80,16 |
| Totale parziale | € 130,65 |
| Riduzione del 10% su € 130,65, per le motivazioni riportate in atti (€13,06) | |
| TOTALE RIMOZIONE | € 117,59 |

Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. si applicano le tariffe previste per i veicoli con massa a pieno carico compresa tra 1,5 t. e 3,5 t., aumentate del 10% per ogni tonnellata, superiore al valore di 3,5 t. della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere. Tutte le tariffe sono da intendersi I.V.A. inclusa.

In orario notturno (compreso tra le ore 22.00 e le ore 06.00 del giorno successivo) e per tutte le 24 ore della giornata festiva (domenicale o infrasettimanale) è prevista una maggiorazione del 30% su tutte le tariffe.

Per interventi effettuati con un unico autoveicolo di rimozione, ma con prelevamento nello stesso luogo o in zone contigue di più veicoli, il diritto di chiamata e l'indennità chilometrica devono essere suddivisi per il numero dei veicoli rimossi, mentre la tariffa relativa alle operazioni connesse al carico ed allo scarico deve essere corrisposta per ciascun veicolo.

- Le tariffe di rimozione sopra descritte si arrotonderanno nel modo che segue:
 - da 01 sino a 25 centesimi: all'unità inferiore

- da 26 sino a 50 centesimi: a 50 centesimi
- da 51 sino a 75 centesimi: a 50 centesimi
- da 76 sino a 99 centesimi all'unità superiore



- TARIFFE DI CUSTODIA -

| VEICOLI | Area recintata scoperta | | | Locale chiuso coperto | |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|--|---|
| | Per le prime 24 ore | Dal secondo al 30° giorno | Oltre i 30 giorni | Dal secondo al 30° giorno | Oltre i 30 giorni |
| Cicлом./moto fino a 200 cc | € 0 | € 1,60 al giorno | € 0,86 al giorno | € 2,34 al giorno | € 0,98 al giorno |
| Cicлом./moto oltre i 200 cc | € 0 | € 2,69 al giorno | € 1,20 al giorno | € 3,72 al giorno | € 1,31 al giorno |
| VEICOLI | Area recintata scoperta | | | Locale chiuso coperto | |
| | Per le prime 4 ore | Dalla quinta e fino alla 24° ora | Dal secondo giorno al 30° giorno | Oltre i 30 giorni | Dalla quinta e fino alla 24° ora |
| Autoveicoli fino a 1000 cc | € 0 | € 0,70 l'ora fino ad un max di € 5,60 | € 5,60 quota fissa primo giorno + € 3,72 al giorno | € 5,60 quota fissa primo giorno + € 1,31 al giorno | € 5,60 quota fissa primo giorno + € 5,55 al giorno |
| Autoveicoli da 1000 cc a 2000cc | € 0 | € 0,70 l'ora fino ad un max di € 5,60 | € 5,60 quota fissa primo giorno + € 4,52 al giorno | € 5,60 quota fissa primo giorno + € 1,71 al giorno | € 5,560 quota fissa primo giorno + € 6,46 al giorno |
| Autoveicoli oltre a 2000cc | € 0 | € 0,70 l'ora fino ad un max di € 5,60 | € 5,60 quota fissa primo giorno + € 5,49 al giorno | € 5,60 quota fissa primo giorno + € 2,12 al giorno | € 5,60 quota fissa primo giorno + € 6,92 al giorno |
| Rimorchi agricoli macchine operatrici | € 0 | € 0,70 l'ora fino ad un max di € 5,60 | € 5,60 quota fissa primo giorno + € 8,81 al giorno | € 5,60 quota fissa primo giorno + € 4,92 al giorno | € 5,60 quota fissa primo giorno + € 11,38 al giorno |
| Autocarri fino a 5 tonnellate | € 0 | € 0,70 l'ora fino ad un max di € 5,60 | € 5,60 quota fissa primo giorno + € 12,19 al giorno | € 5,60 quota fissa primo giorno + € 7,66 al giorno | € 5,60 quota fissa primo giorno + € 15,78 al giorno |
| Autocarri oltre 5 tonnellate | € 0 | € 0,70 l'ora fino ad un max di € 5,60 | € 5,60 quota fissa primo giorno + € 13,50 al giorno | € 5,60 quota fissa primo giorno + € 8,47 al giorno | € 5,60 quota fissa primo giorno + € 20,31 al giorno |

Nessun diritto di custodia sarà dovuto qualora il ritiro da parte del proprietario avvenga entro 4 (quattro) ore dalla rimozione e deposito. Del pagamento delle spese di intervento, rimozione e custodia deve essere rilasciata quietanza dal custode.

Art. 15 –Mancato ritiro del veicolo rimosso

15. 1 – In caso di mancato ritiro del veicolo rimosso, da parte del proprietario o dell'avente diritto, si osservano le procedure stabilite dall'art. 215 del C.d.S., le norme contemplate dagli artt. 395 e 397 del Regolamento di esecuzione del C.d.S., quelle di cui al D.P.R. n° 189/2001, nonché l'art. 2756 del codice civile.

15. 2 – Trascorsi 180 giorni dalla notificazione del verbale contenente l'indicazione dell'effettuata rimozione, o il diverso termine stabilito dal D.P.R. 189/2001, senza che il proprietario o l'intestatario del documento di circolazione abbiano provveduto al ritiro, il veicolo potrà essere alienato o demolito, a cura dell'intendenza di Finanza, tenuto conto dell'attestazione di notificazione al proprietario della copia del verbale di rimozione.

15. 3 – Nell'ipotesi di alienazione, il ricavato sarà devoluto per soddisfare il credito vantato dall'Amministrazione Comunale per la sanzione inflitta e non versata, nonché per soddisfare il credito delle spese di rimozione e di quelle di custodia. L'eventuale somma residua sarà restituita all'avente diritto.

15. 4 – Fatta salva l'applicazione della legge penale, nella circostanza in cui sia stato rimosso un veicolo di provenienza furtiva e la denuncia di furto è successiva al giorno e all'orario di avvenuta rimozione, la restituzione del veicolo è disciplinata dalle norme del presente capitolo. Se la denuncia di furto è antecedente alla rimozione, il veicolo deve essere restituito all'avente diritto senza costi e spese per il Comune e per il legittimo proprietario.

15. 5 – Nell'eventualità di sosta di veicoli per i quali non potessero essere recuperate le spese di intervento, di rimozione e custodia, per qualsiasi motivo, la ditta concessionaria non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo o rimborso al Comune.

Art. 16 – Impianti e attrezzature

16. 1 – La ditta dovrà essere dotata di almeno un idoneo ed efficiente veicolo (due nel periodo estivo), con le caratteristiche tecniche definite agli art. 10 e 159 del Codice della Strada ed all'art. 12 del Regolamento di esecuzione, onde provvedere, con la tempestività richiesta, al servizio di rimozione e trasporto al luogo di custodia dei veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3.500 Kg.

16. 2 – Oltre ad una descrizione dettagliata degli automezzi in disponibilità, dovranno essere specificati in sede di offerta l'area ove verranno custoditi gli autoveicoli soggetti a rimozione. Detta area dovrà essere ubicata all'interno del centro abitato di Ragusa ovvero nelle sue immediate vicinanze. La depositeria prevista per il periodo estivo deve essere ubicata nel territorio di Marina di Ragusa o nelle sue immediate vicinanze. Tutte le depositerie utilizzate, se all'aperto, devono essere opportunamente recintate per la totalità della loro estensione e avere una superficie minima di mq 500 a Ragusa centro e di 200 mq a Marina di Ragusa.

16. 3 – Inoltre vi dovrà essere ubicato un ufficio nel quale sia possibile e agevole l'accesso del pubblico per l'espletamento degli atti di cui all'art. 397, comma 4 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495. In detto ufficio dovranno essere esposte, in modo chiaramente visibile, le tariffe fissate dal Comune per il servizio di rimozione e custodia dei veicoli.

16. 4 – Qualora la depositeria, in corso di contratto, si dimostri non confacente alle esigenze del servizio ovvero non conforme a norme di leggi vigenti, il depositario è tenuto, su richiesta del Comune e a proprie spese, a trovare una nuova sistemazione, a pena di decadenza della concessione.

16. 5 – Il concessionario è tenuto a consentire l'accesso alla depositeria in qualsiasi momento al personale della Polizia Municipale, per l'espletamento dei compiti di controllo.

Art. 17 - Polizza assicurativa per i veicoli adibiti al servizio di rimozione



17. 1 – Il concessionario si obbliga a sollevare il Comune da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, furti, indennizzi e da quanto altro possa avere origini, direttamente o indirettamente, dall'attività oggetto del servizio.

17. 2 – Il concessionario, a tal uopo, deve dotare ogni veicolo di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso i terzi, prevista dall'art. 2043 del codice civile, per un massimale non inferiore ad € 1.549.370,69 quanto ai veicoli da impiegare per la rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t. e non inferiore a € 2.582.284,49 quanto ai veicoli da impiegare per la rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.

17. 3 – Inoltre, l'assicurazione dovrà essere estesa contro gli eventuali furti e gli incendi che dovessero verificarsi durante la custodia dei veicoli prelevati.

17. 4 – La ditta aggiudicataria prima dell'inizio del contratto dovrà esibire regolare polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia di assicurazione con evidenziati i massimali assicurativi sopracitati, a copertura dei rischi conseguenti all'assunzione del servizio oggetto della presente concessione.

Art. 18 – Conservazione degli atti

Tutti gli atti ed i registri relativi al servizio di rimozione dei veicoli per i quali l'iter amministrativo sia regolarmente definito, devono essere custoditi presso i competenti uffici per 5 anni.
Dopo tale termine, possono essere cestinati a norma delle disposizioni del R.D. 2 ottobre 1911, n. 1163 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409.

Art. 19 – Sub-appalto

19. 1 – E' fatto divieto assoluto alla ditta aggiudicataria di cedere o subappaltare il servizio, pena la risoluzione automatica del contratto e il risarcimento di ogni eventuale danno subito dall'Amministrazione concedente.

Art. 20 – Annullamento del verbale da parte della Prefettura o del Giudice di Pace

20. 1 – Nel caso in cui il verbale di accertamento della violazione in base al quale è stata disposta la sanzione accessoria della rimozione, in seguito a ricorso, venga annullato dalle competenti Autorità amministrative o giurisdizionali, il rimborso delle spese complessivamente sostenute dal trasgressore o dall'obbligato in solido per la rimozione, sono poste a carico dell'Ente da cui dipende l'organo accertatore.

Art. 21 - Natura e valore stimato dell'appalto e criteri di aggiudicazione della gara

21. 1 – Affidamento in concessione di un servizio ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. Il valore stimato dell'appalto in concessione è pari, per il biennio, a circa € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00), iva compresa nelle percentuali di legge.

21. 2 – L'aggiudicazione della gara avverrà con il criterio dell'offerta economica più alta in percentuale sulla base d'asta a favore del Comune, determinata nella misura minima del 10% (dieci per cento) annuo, con individuazione delle offerte anormalmente basse e verifica della loro congruità ai sensi degli artt. 86 e 87 così come modificato dalla legge 296/2006, 88 così come modificato dal D.Lgs 152/2008 e 89 così come modificato dal D.Lgs 6/2007 del medesimo D.Lgs.


21. 3 – Le imprese partecipanti alla gara indicheranno, in termini percentuali, l'incremento offerto rispetto alla base d'asta.

21. 4 – La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta.

21. 5 – La stazione appaltante si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Art. 22 – Presentazione dell'offerta e documentazione richiesta

Le modalità di presentazione dell'offerta, i documenti a corredo della stessa, le cause di esclusione e le modalità di svolgimento della gara sono precisati nel bando di gara da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente capitolato.



Art. 23 – Stipulazione del contratto

23. 1 – All'aggiudicatario è fatto obbligo di produrre entro 20 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva la documentazione necessaria per la stipula del contratto. In caso di ritardo è facoltà dell'Amministrazione di procedere alla revoca dell'aggiudicazione in danno dell'inadempiente, e all'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. Il termine entro il quale si dovrà addivenire alla stipula del contratto sarà tempestivamente comunicato all'aggiudicatario. Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nel termine stabilito si potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione in danno dell'inadempiente, e all'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. Si segnala che, anche in caso di risoluzione del contratto o di fallimento dell'aggiudicatario, si potrà aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 24 – Vigilanza e controllo sul servizio

24.1 – L'amministrazione si riserva la facoltà di esercitare permanentemente e nel modo che riterrà più opportuno i controlli relativi allo svolgimento del servizio, per mezzo della Polizia Municipale.

24.2 – Salvo quanto previsto in materia di risoluzione, carenze e/o negligenze della ditta aggiudicataria e/o degli addetti nell'espletamento del servizio saranno contestate a mezzo lettera, telefax o altro strumento telematico idoneo; entro tre giorni il Concessionario dovrà comunque immediatamente ripristinare la regolarità del servizio, comunicando stesso mezzo le eventuali giustificazioni.

Art. 25 -Penalità

25. 1 – In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti dal Concessionario, ivi compreso l'obbligo di intervento nel caso di incidenti stradali ai sensi dell'art. 6 bis, il Comune potrà pretendere, oltre all'obbligo di rimediare, se possibile, all'infrazione accertata entro il termine stabilito in sede di contestazione, anche il pagamento di una sanzione da Euro 50,00 sino a euro 1.000,00, in ragione della gravità della violazione e dell'importanza rivestita dall'obbligazione inadempita, avuto riguardo all'interesse del Comune concedente.

25. 2 – Per inadempimenti particolarmente gravi che arrechino notevole danno, anche d'immagine (per esempio, in caso di sospensione o abbandono del servizio) il Comune potrà trattenere a titolo di sanzione un importo fino alla somma prevista dalla fideiussione oltre al risarcimento danni, da corrispondere unitamente al primo versamento utile.



Art. 26 -Risoluzione del contratto per inadempimento

26. 1 – Il rapporto contrattuale si intenderà automaticamente risolto, con gli effetti della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del C.C., qualora il concessionario incorra nei seguenti fatti e comportamenti:

1. fallimento del Concessionario o dei suoi aventi causa;
2. applicazione di tariffe difformi da quelle previste dal presente capitolato ovvero incameramento di somme non dovute dall'utenza;
3. sospensione totale o parziale, anche temporanea, del servizio, senza giustificato motivo;
4. mancata assunzione del servizio entro la data stabilita dall'Amministrazione Comunale;
5. abituale deficienza o negligenza nell'espletamento del servizio quando la gravità ed il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, il servizio stesso;
6. cessione o sub-affidamento, anche parziale, degli obblighi e dei servizi previsti nel bando o nel capitolato;
7. nel caso in cui la mora del debitore si protragga per 60 giorni o nel caso in cui vengano accertati da parte dei competenti uffici del Settore Ragioneria 3 ritardi, anche non consecutivi, nei pagamenti ai sensi degli artt. 11 e 12 del capitolato.

26. 2 – Per ogni altra diversa infrazione delle norme di legge, del capitolato e del contratto che sia di particolare gravità tale da escludere la prosecuzione del rapporto sarà notificata al concessionario una

intimazione per iscritto con la fissazione di un termine di gg. 15 per procedere all'adempimento, secondo le modalità previste dall'art. 1454 C.C., decorso il quale termine in assenza dell'adempimento il contratto si intenderà risolto.

26. 3 – La cauzione prestata dal Concessionario dichiarato decaduto verrà incamerata dall'Amministrazione Comunale.

Art. 27 –Spese di contratto

27. 1 – Tutte le spese inerenti o consequenziali al contratto relativo all'affidamento della concessione saranno a carico esclusivo della ditta concessionaria.

Art. 28 - Cauzione provvisoria – definitiva

28. 1 – Al momento della presentazione dell'offerta, i concorrenti dovranno presentare un deposito cauzionale provvisorio pari ad euro 5.000,00 (cinquemila) ai sensi dell'art. 75 del Codice dei Contratti (D.L.gs 163/2006), da effettuarsi nelle forme di legge, valido per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta. La garanzia di cui sopra copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Per i non aggiudicatari lo svincolo della garanzia avviene al momento della comunicazione e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

28. 2 – La ditta aggiudicataria, a garanzia degli obblighi contrattuali, al momento della stipulazione del contratto dovrà effettuare un deposito cauzionale pari al 10% dell'importo totale di aggiudicazione, ai sensi dell'art 113 del D.L.gs 163/2006, a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti.

28. 3 – Al termine della concessione lo svincolo della cauzione sarà autorizzato dall'Amministrazione Comunale a seguito della liquidazione di tutte le spettanze e la definizione di eventuali controversie o pendenza tra le parti.

28. 4 – In caso di risoluzione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, per scarsa qualità dei risultati e/o mancato raggiungimento degli obiettivi suddetti il deposito cauzionale verrà interamente incamerato dall'Amministrazione. Rimane salvo comunque il diritto dell'Amministrazione di risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli obblighi stessi.

28. 5 – Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006.




Art. 29 – Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente capitolato, tra l'Amministrazione Comunale e la società aggiudicataria, il Foro competente è quello di Ragusa.

Art. 30 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non specificato nel presente capitolato trovano applicazione le disposizioni in materia di appalti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché tutte le altre normative comunitari, nazionali, regionali o comunali, in quanto compatibili, che disciplinano la materia.



IL COMANDANTE
(Dr. Rosario Scopola)